



COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

Provincia di Lodi

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

N. 12 / 29/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI TEMPORANEA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA GARIBALDI, VIA DEI TIGLI E VIALE EUROPA PER IL PERIODO DAL 01.09.2026 AL 04.09.2026 PER ATTIVITÀ DI ASFALTATURA SEDE STRADALE E NUOVA ROTATORIA.

Oggetto: **Ordinanza di temporanea chiusura del tratto di strada comunale in corrispondenza dell'intersezione tra Via Garibaldi, Via dei Tigli e Viale Europa per il periodo dal 01.09.2026 al 04.09.2026 per attività di asfaltatura sede stradale e nuova rotatoria.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

- Visto l'art. 107 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- Visti gli art. 5 - 7 - 37 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la necessità di eseguire la nuova asfaltatura della sede stradale in corrispondenza del cantiere per la realizzazione della "Nuova mini rotatoria e adeguamento percorso ciclopedonale, con annesso attraversamento", che prevede l'utilizzo di mezzi d'opera per la rimozione dell'attuale strato di asfalto, la messa in quota dei chiusini e delle caditoie per la raccolta acque meteoriche e la nuova stesura di tappeto di asfalto;

ORDINA

1. la temporanea chiusura di parte della Via dei Tigli, tratto compreso tra l'intersezione con Via Biancospino e l'intersezione con Via Garibaldi, parte della Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via Martiri della Cagnola e l'ingresso del parcheggio al Cimitero Comunale, oltre a parte della Via Europa nel tratto compreso tra Via Don Arfani e l'intersezione con la Via Garibaldi in entrambi i sensi di marcia, **dalle ore 5.30 del 01.09.2026 alle ore 24.00 del 04.09.2026;** per consentire lo svolgimento in completa sicurezza dei lavori di completamento dell'asfaltatura della nuova mini-rotatoria, con annesso percorso ciclopedonale;
2. deroga alla prescrizione di cui al punto precedente, per i soli mezzi d'opera e quelli di soccorso;

La Ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs 285/92 ed all'art. 3 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di accesso al tratto di strada interessato dalle opere e la modifica parziale della viabilità e degli accessi ad essa connessi, **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento;** dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sott'intesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 30.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato dal servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La Restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal Vigente art. 12 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'art. 37 D.lgs 30 Aprile 1995 . 285 e dell'art. 7 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui

sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente Competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'art. 37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo regionale della Lombardia nel Termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montanaso Lombardo (Legge 06 Dicembre 1971, n. 1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

Il Responsabile Area Tecnica

Dott. Massimiliano Granata

*(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs 82/2005 e ss. mm. li.)*

Il responsabile area tecnica

Massimiliano Granata / Arubapec S.p.a.

(sottoscritto digitalmente)